



# COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Prot. 10109/20  
ORDINANZA N. 70 /2020

Garda, li 8.09.2020.

**OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 69/2020 CONTINGIBILE URGENTE -  
DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 IN VIGORE DAL 8/09/2020. CHIUSURA  
ANTICIPATA PUBBLICI ESERCIZI ALLE ORE 02,00 FINO ALLA CESSATA  
EMERGENZA. INTEGRAZIONE - ANNULLA E SOSTITUISCE ORDINANZE  
N. 67-69/2020.**

## IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (in Gazz. Uff., 16 maggio 2020, n. 125) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui art. 1, comma 14, dispone che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16" e il cui comma 16 stabilisce che "Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre

misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2"; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che dispone che "ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Rilevato che il DPCM predetto, nel reiterare, all'art. 1, comma 6, lett. n), la disposizione per la quale "Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso", già adottata con DPCM 11.6.2020, seguita da ordinanze regionali di autorizzazione allo svolgimento delle predette attività, dà atto, con l'allegato 9, delle linee guida approvate il 6.8.2020 dalle Regioni, riguardanti anche le attività predette;

VISTI:

- Il Decreto-Legge 16.05.2020, n. 33;
- il DPCM 11.06.2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020;

Considerato l'evolversi dell'epidemia da COVID-19;

RAVVISATA la necessità di regolamentare l'orario dei pubblici esercizi e similari, luoghi in cui per lo più avvengono assembramenti, **limitando la chiusura alle ore 02,00**, fino alla cessata emergenza;

RITENUTO, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento di concerto con i Sindaci dei comuni limitrofi i quali hanno condiviso le ragioni e adottato il medesimo provvedimento;

VISTO, altresì, l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che per il presente provvedimento, rivestendo i caratteri della contingibilità e dell'urgenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della predetta Legge n. 241/1990;

### **ORDINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per le motivazioni sopra esposte è disposta la chiusura dei pubblici esercizi e similari non oltre le ore 02:00 fino alla cessata emergenza;

3) Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza imputabile al gestore, determina, oltre alla sanzione pecuniaria la sanzione accessoria, della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni, da adottarsi al momento dell'accertamento della violazione da parte degli organi accertatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 33 del 2020. Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate ed applicate con il presente provvedimento, è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00.**

#### **4) Decorrenza**

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 del giorno 08 settembre 2020. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza per le attività svolte nei locali di cui al punto 1 della presente ordinanza, valgono le disposizioni di cui all'ordinanza regionale n. 84 del 13.8.2020.

#### **5) Disposizioni finali**

Fatto salvo quanto disposto dal punto 2, la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

#### **6) Pubblicazione**

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini generali della conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia;

- Sig. Prefetto di Verona
- Sig. Questore di Verona
- al Comando Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda
- al Comando Stazione Carabinieri di Bardolino
- al Comando Polizia Locale di Garda

#### **AVVISA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
Davide Bandi



